

#### Art. 5

L'associazione non ha scopo di lucro. Alle spese occorrenti per il funzionamento si provvede mediante:

- a) quota di iscrizione "una tantum";
- b) contributi associativi periodici;
- c) contribuzioni associative straordinarie;
- d) elargizioni e donazioni dei soci, di enti o di privati.

#### Art. 6

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili, dai residui attivi di gestione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementare il patrimonio stesso. Non si potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra associazione, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 7

I soci possono essere:

- fondatori (Silvio Rezzonico);
- ordinari;
- soci iscritti all'elenco speciale (amministratori non professionisti nominati all'interno del loro condominio);
- benemeriti;